



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

La teoria del “saldo zero”, nei rapporti di conto corrente, non può trovare applicazione se invocata in violazione dei più ordinari principi processuali attinenti all’assolvimento tempestivo dell’onere allegatorio e probatorio

Proponiamo oggi, sul tema in oggetto, una pronuncia della Corte di Cassazione (**Cass. civ., Sez. I, Ord., - data ud. 12/04/2023 - 27/06/2023, n. 18352 - https://poggialieparducci-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/g_poggiali_poggialieparducci_onmicrosoft_com/EVs9JdZ97cBCn_K2PhtYu3QBnfotMj3Rox10-Q0HP2ppsA?e=X47EB6**) che ha sancito la correttezza della sentenza gravata - n. 2073/2018 - della Corte d’appello di Firenze.

La nostra assistita ha assunto veste di controricorrente in un procedimento, avanti il giudice nomofilattico, intentato dal garante di un correntista della banca, nostra cliente che, aveva preso le mosse, nei precedenti gradi del processo, dall’opposizione a decreto ingiuntivo interposta dai medesimi correntista e garante, cui seguiva la sentenza di reiezione della stessa da parte del primo giudice; nonché dal successivo gravame avanti la Corte territoriale di Firenze; anch’esso respinto con pronuncia di conferma della sentenza di prime cure. Il tutto in favore della banca opposta e poi appellata.

Orbene, tra le varie questioni discusse in primo grado, la controparte aveva formulato generiche contestazioni sulla legittimità delle appostazioni recate dai conti correnti e delle varie pattuizioni negoziali (circa: l’applicazione del tasso di interesse superiore alla norma e l’addebito di spese, commissioni e competenze; Il calcolo delle valute e le operazioni di giro conto; l’asserita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi; la vessatorietà delle clausole della fidejussione), posti a fondamento della domanda monitoria dalla banca ricorrente.



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

In tale sede, nonostante la palese genericità e non contestualizzazione delle presunte criticità addotte dall'opponente, il primo giudice, pur a fronte di una richiesta insanabilmente "esplorativa", concedeva l'esperimento di una CTU contabile sulla base del *thema decidendum* già delineato e dei documenti agli atti; CTU mediante cui veniva appurato il corretto operato della banca quanto ai rapporti negoziali litigiosi.

All'udienza successiva al deposito dell'elaborato contabile, le parti (opponente e opposta) non formulavano alcuna contestazione e, concordemente, chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Come sopra detto il tribunale livornese respingeva l'opposizione.

Solo in fase di appello la controparte tentava di correggere il tiro, proponendo nuove difese (allegazioni ed eccezioni) ed introducendo il tema del "saldo zero", senza tener conto delle preclusioni processuali e degli esiti, ormai incontestabili, del dibattito del pregresso grado del giudizio.

Pertanto, la banca, contestando in primo luogo e fermamente tale violazione degli oneri processuali, si costituiva in appello e chiedeva il rigetto integrale del gravame.

La Corte d'appello fiorentina, con la sentenza n. 2073/18, in accoglimento delle nostre ragioni, evidenziava come, *il cambio di strategia difensiva (dovuta al mutamento di difensore tra primo e secondo grado), non fosse sufficiente a colmare gli oneri di allegazione e di prova non espressi e non assolti in primo grado.*

A fronte delle generiche censure in punto anatocismo, usura, valute fittizie, CMS ecc. e a fronte di una CTU contabile che ha invece dato risultati univoci escludendo tali profili e di conseguenza smentendo tali doglianze, chiosava la Corte d'appello che, *nemmeno potrebbe essere disposta una eventuale "rinnovazione" della CTU medesima al fine di ulteriormente approfondire tali profili,*



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

rinnovazione peraltro nemmeno richiesta e/o invocata in questo grado e non avendo il garante tempestivamente contestato neppure quella di primo grado (a parte una generica e inconcludente contestazione in comparsa conclusionale) e che ove “rinnovata” finirebbe con assumere la funzione di supplire all'onere probatorio e prima ancora all'onere di allegazione gravante su una delle parti (vedi da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 512 del 11/01/2017).

Invero l'appellante, proprio in riferimento alla CTU svolta in primo grado, solo in comparsa conclusionale adduceva che, “l'esame contabile è risultato viziato in limine dall'erronea mancata considerazione da parte del primo Giudice del periodo tra il 1987 e il 2008”; quando tale onere di allegazione è mancato per tutto il giudizio di primo grado. In tale senso va precisato che la domanda monitoria risultava circoscritta ai rapporti banca/cliente a partire dal 2008.

Pertanto, rilevando (solo in appello) l'ipotesi di nullità derivata dall'origine del rapporto risalente all'anno 1987, era necessaria pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità sarebbe derivata, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. La Corte fiorentina infine sanciva **la tardività (palesata solo in sede di impugnazione) dell'allegazione relativa al c.d. “saldo zero”,** correlata alla più generale e tardiva allegazione dei rapporti antecedenti a quelli azionati dalla banca.

Sotto tale profilo – poi - la Corte sottolineava come, ogni criticità risultasse smentita dalla CTU svolta in primo grado; *CTU che non venne fatta oggetto di contestazione tempestiva, se non molto genericamente in comparsa conclusionale.*

Seguiva, come detto, il rigetto del gravame.

Ebbene la controparte ricorrevva in Cassazione, confidando nell'ormai pacifico orientamento del Supremo Collegio sulla teoria del saldo zero; teoria da porre a fondamento – senza se e senza ma –



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

(secondo il costrutto difensivo della stessa controparte) nella valutazione di ogni rapporto negoziale banca/cliente ove, la prima, avesse intentato l'azione per conseguire il credito derivante dal saldo negativo.

Su tale pruriginosa questione, avendo già delineato i tratti più significativi della querelle, riportiamo un passo della citata ordinanza della Corte Suprema (n. 18352/2023); ordinanza mediante cui il ricorso è stato integralmente rigettato:

Occorre muovere dal principio, affermato da questa Corte, per cui in tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi: prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (Cass. 16 maggio 2022, n. 15601). Può ritenersi che l'onere della banca di fornire riscontri atti a giustificare il saldo debitore iniziale si delinei, pur in mancanza di una specifica contestazione del saldo stesso, allorquando il sistema difensivo della controparte risulti logicamente incompatibile col riconoscimento della spettanza della somma che ne costituisce espressione: il che accade allorquando il correntista denunci che nel periodo non documentato da estratti conto siano stati operati addebiti illegittimi. Infatti, se si fa questione di clausole nulle (come quelle che programmino interessi ultralegali, anatocistici o usurari), la banca è tenuta a dar completo riscontro delle movimentazioni del conto in quanto il saldo deve essere depurato dagli addebiti illegittimi: ciò che è possibile solo avendo precisa conoscenza delle appostazioni che non dovevano aver luogo. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare con riguardo all'ipotesi di addebito di interessi anatocistici non dovuti, il saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692, in motivazione). Ora, il ricorrente non dà conto di aver contestato, in primo grado, il saldo debitorio iniziale dei due conti (nn...), risultante dagli estratti recanti la data del 1 settembre 2008, né assume che, nell'impugnare il provvedimento monitorio, abbia dedotto che nel corso dei rapporti in precedenza intrattenuti da con la dante causa della banca opposta fosse stato operato l'addebito di interessi, commissioni e spese non dovute. Nel ricorso per cassazione (pagg. 9 s.) viene solo ricordato che con la citazione ex art. 645 c.p.c. si era genericamente denunciata l'incompletezza della documentazione prodotta in sede monitoria, l'inesattezza degli importi ingiunti e la non spettanza delle somme pretese, lamentandosi, altresì, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'addebito di interessi ultralegali, oltre che l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Come è agevole constatare, tali difese non investono puntualmente il tema degli addebiti iniziali operati sui due conti accessi nel 2008: e infatti, la consulenza tecnica disposta in primo grado non ha avuto ad oggetto la ricognizione dei precedenti rapporti tra la debitrice principale e la banca; solo in appello l'odierno istante lamentò che «l'esame contabile [era] risultato viziato in limine dall'erronea mancata considerazione dal parte del primo Giudice del periodo tra il 1987 e il 2008».

Tale deduzione è però da ritenere tardiva. ... In tema di contratti bancari in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29415; Cass. 6 luglio 2000, n. 9008). Poiché l'onere di contestazione degli estratti conto opera anche nei confronti del fideiussore (Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 2 maggio 2002, n. 6258), il Signor ... era tenuto a prendere posizione in ordine all'effettiva debenza delle somme che costituivano il saldo passivo iniziale dei due conti del 2008, e a farlo tempestivamente, nel termine di cui all'art. 119, comma 3, t.u.b.: ciò che non è accaduto. Né potrebbe ritenersi che l'odierno ricorrente avesse contestato gli addebiti iniziali sotto il profilo dell'illegittima appostazione, sui conti accesi in precedenza e oramai estinti, di interessi e commissioni non dovuti.

Come è noto, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti (Cass. 20 novembre 2018, n. 30000; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421). Nondimeno, nel ricorso per cassazione non si fa parola di deduzioni, svolte nel giudizio di merito, vertenti sulla nullità parziale dei precedenti contratti e sulla correlata illegittimità di addebiti attuati in forza delle clausole ivi contenute (tali da dare consistenza al vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso e alle altre censure svolte negli altri motivi). Il tema dell'invalidità delle suddette disposizioni negoziali non può del resto trovare ingresso in questa sede, in quanto necessiterebbe di accertamenti di fatto. Per vero, avanti alla Corte di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (Cass. 8 febbraio 2016, n. 2443; Cass. 5 maggio 2006, n. 10319).



POGGIALI & PARDUCCI

AVVOCATI

Conclusioni:

i suddetti principi enunciati nell'arresto del Supremo Collegio, hanno valorizzato la correttezza e conformità della sentenza della Corte d'Appello fiorentina laddove, in estrema sintesi, ha sancito la tardività delle nuove allegazioni dell'appellante in quanto, per l'ipotesi di nullità derivata dall'origine del rapporto risalente all'anno 1987, era pur sempre necessaria la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità sarebbe derivata, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione.

Firenze, 12 settembre 2022

Prof. Avv. Giancarlo Poggiali (Poggiali & Parducci)